



Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II civile
Ufficio procedure concorsuali

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice delegato, Dott.ssa Maria Letizia Mantovani, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. **131-1/2025** per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da **ANNA MARIA COPPARI**, nata a Filottrano (AN) il 14.06.1966 (CPPNMR66H54D597J), i residente in _____, con l'Avv. EMANUELA SCALEGGI ed Fabiola TOMBOLINI,

vista la delega istruttoria,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 15/09/2025, la Sig.ra ANNA MARIA COPPARI, ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII;
2. Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto la ricorrente è residente in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Ancona;
3. Con riferimento alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:
 - la ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII, ed alle evidenze delle scritture contabili depositate ex 75, comma 1, lett. a) CCII;
 - la proposta di concordato prevede l'apporto di risorse esterne, pari ad _____) che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
 - la ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore nella sua qualità di titolare della Ditta individuale "_____ " cancellata in data 19.08.2008: tale qualifica soggettiva non risulta ostativa all'apertura della procedura nonostante il disposto di cui all'art. 33, comma 4, CCII, in base al quale "la domanda di accesso alla procedura di concordato minore ... presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile".

Ritiene, al riguardo, il Tribunale che la disposizione richiamata debba intendersi riferita al solo imprenditore collettivo la cui cancellazione dal registro delle imprese determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c.. L'imprenditore individuale che ponga fine alla propria attività, al contrario, sopravvive alla cessazione della ditta e, qualora versi in stato di sovraindebitamento per debiti di impresa (e perciò di natura non consumeristica) non può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67 CCII. Negare all'imprenditore individuale cessato anche l'accesso alla procedura negoziale di concordato minore (pur se di tipo liquidatorio) determinerebbe una ingiustificata limitazione degli strumenti disponibili per la sua esdebitazione (costringendolo, di fatto, alla liquidazione controllata) ed una illogica e contraddittoria esclusione dall'accesso a strumenti di natura negoziale, in aperto contrasto con *ratio* e finalità del Codice della Crisi e con la disciplina comunitaria di cui esso è espressione.

L'interpretazione prospettata risulta, peraltro, l'unica coerente con il disposto di cui all'art. 271 CCII che, in caso di domanda di liquidazione controllata presentata dai creditori, consente al debitore di chiedere l'accesso "*ad una procedura di cui al capo II del titolo IV del CCII*" (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o concordato minore) con effetti sospensivi sulla domanda di liquidazione. Tale facoltà non può che essere riconosciuta anche all'imprenditore individuale cessato per i debiti d'impresa di cui è rimasto onerato: attesa la già richiamata inaccessibilità del piano di ristrutturazione, l'unico strumento a ciò utile risulta essere il concordato minore di cui agli artt. 74 e ss. CCII.

Sempre sotto il profilo soggettivo, d'altronde, il medesimo art. 74 citato ammette alla presentazione della proposta di concordato minore "*i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) in stato di sovraindebitamento*" e nella definizione dell'art. 2 rientra anche "*ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale*" quale è l'imprenditore individuale che ha cessato la propria attività imprenditoriale.

Ne discende come l'interpretazione costituzionalmente orientata delle citate norme in uno al favor, insito nello schema genetico del CCII, verso le scelte non liquidatorie da ritenere *extrema ratio* giustifichino l'ammissibilità soggettiva dello strumento in relazione all'imprenditore individuale cancellato, peraltro in line di continuità e di trattamento non differenziato della posizione del socio della società cancellata e/o del garante della società che ben potrebbero proporre ricorso per concordato (liquidatorio).

Ulteriore elemento di valutazione consiste nella verifica di irragionevolezza di interpretazione estensiva del divieto di cui all'art. 33 comma 4 CCII che dato che vieterebbe a solo tale figura, in presenza di una "debitoria mista", di ristrutturare il proprio debito in ragione del sopravvenuto sovraindebitamento discendete da pregresse posizioni di natura tanto professionale quanto consumeristica pena l'onere, certamente disallineato rispetto al principio di non parcellizzazione degli strumenti prescelti, di deposito di plurime istanze con conseguente pendenza di diversi giudizi (in termini si

veda la relazione del massimario della Corte di Cassazione al Codice n. 10/2025).non risultano, peraltro, superati in capo alla medesima ricorrente i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, dal che deriva la legittimazione alla richiesta di apertura della procedura di concordato minore.

Nella specie inoltre va infine sottolineato come l'apporto di finanza esterna nell'ambito di una procedura negoziale consente indubbiamente al ceto creditorio di conseguire maggiori utilità rispetto all'apertura di una procedura meramente liquidatoria.

Attesa la già rilevata natura mista dell'indebitamento con prevalenza quantitativa di quello di natura imprenditoriale deve escludersi in capo alla ricorrente la qualifica di consumatore secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) CCII. Non risultano, peraltro, superati in capo alla medesima ricorrente i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, dal che deriva la legittimazione alla richiesta di apertura della procedura di concordato minore.

4. La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:

- a) i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

5. La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere (riguardo alle quali l'esperto rileva che l'indebitamento
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, individuabili nelle difficoltà riferibili all'andamento dell'attività di sartoria esercitata tra il 2003 ed il 2008 nonché di analogo andamento negativo dell'attività del marito , sempre operante nel medesimo settore e successivamente dichiarata fallita;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori;

- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata (con riferimento alla quale si rileva, nella relazione, che le somme ricavabili dall'attività liquidatoria risulterebbero idonee unicamente alla soddisfazione del creditore ipotecario limitatamente all'importo di circa € al netto dell'aggiudicazione con presumibili ribassi rispetto al valore ipotizzato del cespite (.....)) nonché delle spese di procedura a fronte di un attivo disponibile, derivante da finanza esterna e da quanto reso disponibile dalla ricorrente nei tre anni ed otto mesi successivi all'omologa, pari complessivamente ad);
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (.....);

6. L'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, ed ha relazionato in merito al comportamento dei soggetti finanziatori nella valutazione del merito creditizio della ricorrente, rilevando, in particolare, come i finanziamenti concessi da (ora gestiti da) il per conto di (mandataria), nonché da (oggi) non sono stati erogati previa adeguata valutazione di solvibilità dell'odierna debitrice.

7. Quanto al merito della proposta, a fronte di un passivo ammontante ad € e di un attivo pari ad (composto da quale finanza esterna proveniente da erogazione liberale della figlia della ricorrente ed € da finanza propria ricavata dalla retribuzione mensile - pari ad , per 12 mensilità per 3 anni ed 8 mesi anni dall'omologa) la proposta prevede:

- a) l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori
- b) di garantire ai creditori i seguenti pagamenti:
- il pagamento integrale dei crediti prededucibili, per €);
 - il pagamento del creditore ipotecario di primo grado al 100% fino alla capienza dell'ipoteca per € ;
 - il pagamento dei creditori chirografari ab origine e degradati al chirografo nella percentuale del 4%.
- c) indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori cui è destinata la proposta entro 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa quanto alle prededuzioni (compenso OCC, compenso legale e spese di procedura) ed entro 18 mesi con finanza esterna quanto ai creditori votanti di classe 2 e 3 anni ed 8 mesi quanto alla somma messa a disposizione mensilmente dalla ricorrente con cui verrà soddisfatto il creditore ipotecario di classe 1 non votante.

8. Non ricorrono, pertanto, le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo la ricorrente prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice ed il suo stato di insolvenza senza che siano emersi elementi atti a far ritenere il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3 ovvero che la medesima debitrice abbia compiuto atti in frode ai creditori o che sia già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

9. Ritenuto che non si debba provvedere alla nomina del commissario giudiziale perché svolga le funzioni dell'OCC, non essendo emergente allo stato la necessità di tutela peculiare degli interessi delle parti nonostante la richiesta di misure protettive ed in particolare della procedura esecutiva n. RG 87/2025

visti gli artt. 74 e ss CCII

P.T.M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore di **ANNA MARIA COPPARI**, nata a Filottrano (AN) il 14.06.1966 (CPNMR66H54D597J), residente in "

ordina ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

dispone che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento entro **giorni 10** dalla data in cui ne ha ricevuto comunicazione da parte della cancelleria;

assegna ai creditori il termine di **trenta giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma i-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'occ nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII

dispone che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII

onera l'OCC di relazionare al gd **entro i successivi cinque giorni** circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

riserva di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa del concordato minore proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori e con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e **per l'effetto, dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n.RG 1** che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale - e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Ancona, 30/09/2025

Il Giudice delegato
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani